



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 novembre 2022:

LEGGE 29 novembre 2022 n.158

FORME DI SOSTEGNO PER DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA E NUCLEI FAMILIARI MOGEGENITORIALI IN SITUAZIONI SOCIO – ECONOMICHE DI PARTICOLARE GRAVITA'

Art 1 *(Finalità)*

1. In conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese la Repubblica di San Marino garantisce il sostegno alla famiglia e tutela la gravidanza e il puerperio, riconosce a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure appropriate per assicurare il sostegno, l'accoglienza, il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità.
2. A tale fine la presente legge:
 - a) promuove e disciplina forme di sostegno psicologico ed economico nei confronti delle donne sole in stato di gravidanza per supportarle nella scelta consapevole della genitorialità;
 - b) assicura alle famiglie monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità un approccio globale da parte dei servizi socio-sanitari, anche mediante la strutturazione di percorsi coordinati finalizzati al raggiungimento della migliore gestione delle situazioni di precarietà;
 - c) prevede strumenti di sostegno economico che tengano conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare monogenitoriale in difficoltà, anche attraverso l'assegnazione temporanea a titolo gratuito di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
 - d) introduce strumenti a sostegno dell'inserimento lavorativo e di supporto per la prosecuzione degli studi in favore di donne sole in stato di gravidanza e di genitori di nuclei familiari monogenitoriali in difficoltà economica.

Art. 2 *(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. La presente legge si applica alla “donna sola in stato di gravidanza” e al genitore di “nucleo familiare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio–

economiche di particolare gravità. I nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “donna sola in stato di gravidanza”: la donna gestante che forma un nucleo familiare autonomo senza alcun tipo di supporto familiare che possiede una certificazione prodotta dall’assistente sociale che dimostri le particolari difficoltà e circostanze della famiglia d’origine;
- b) “nucleo familiare monogenitoriale”: la famiglia composta esclusivamente dalla madre o dal padre e da uno o più figli che risultano esclusivamente a carico del genitore solo, senza alcun tipo di supporto familiare. È prevista inoltre la possibilità di presentare una certificazione prodotta dall’assistente sociale che dimostri le particolari difficoltà e circostanze della famiglia d’origine.

3. La composizione del nucleo familiare rilevante ai fini della presente legge è quella attestata dai registri anagrafici alla data di richiesta di accesso alle forme di sostegno economico e agli specifici servizi socio-sanitari disciplinati dalla presente legge.

Art. 3

(Divieti di discriminazione)

1. È vietata ogni forma di discriminazione della donna in qualsiasi ambito in particolare in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, aggiornamento professionale, studio, orientamento, formazione e perfezionamento anche quando attuata per motivi riguardanti la composizione del nucleo familiare di cui è parte. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo alle sanzioni di cui alla Legge 25 maggio 1981 n.40.

Art. 4

(Accesso a specifici servizi socio-sanitari)

1. L’U.O.C. Servizio Minori garantisce il servizio di sostegno alla genitorialità in favore delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli di età inferiore a tre anni. Il suddetto servizio è svolto dal personale qualificato per l’erogazione di servizi di:

- a) supporto psicologico alle donne sole in stato di gravidanza e ai nuclei familiari monogenitoriali;
- b) supporto ai fini della presentazione e gestione di istanze volte all’accesso alle forme di sostegno economico previste dalla presente legge;
- c) promozione di ogni forma di attività di assistenza idonea a supportare ed agevolare la madre o il padre nella quotidianità.

2. Il servizio a sostegno della genitorialità è attivato su disposizione dell’U.O.C. Servizio Minori che definisce le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’U.O.C. Servizio Minori adotta un regolamento interno volto a disciplinare il corretto e omogeneo esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

Art. 5

(Esenzioni dal versamento del contributo della retta dell’Asilo nido e della refezione scolastica)

1. Per i nuclei monogenitoriali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge è riconosciuta, previa richiesta dell’assistente sociale, l’esenzione dal versamento del contributo della retta dell’Asilo nido e della refezione scolastica. Quest’ultima viene altresì riconosciuta ai nuclei monogenitoriali di cui alla lettera b), comma 2 dell’articolo 2 con figli minori fino a sei anni.

Art. 6
(Reddito minimo garantito)

1. I soggetti individuati all'articolo 2, comma 1 possono accedere alle misure relative al reddito minimo disciplinate dall'articolo 1 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche attraverso la presentazione della relativa istanza da parte della U.O.C. Servizio Minori, indirizzata al Comitato Gestore del Fondo Straordinario presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, le cui funzioni sono integrate in base a quanto previsto dalla presente legge.
2. Quando la richiesta di accesso alle misure a sostegno dei nuclei familiari riguarda i soggetti di cui al comma 1 la composizione del Comitato Gestore del Fondo Straordinario è integrata con la presenza di un assistente sociale assegnato all'U.O.C. Servizio Minori a cui sono attribuite funzioni di supporto nell'ambito del servizio di sostegno alla genitorialità.
3. Le deliberazioni inerenti la valutazione delle domande e la determinazione del reddito minimo familiare garantito sono assunte anche con il parere del funzionario del Servizio Minori di cui al comma 2.
4. La verifica dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini del percepimento del reddito minimo familiare è demandata al Comitato Gestore del Fondo Straordinario ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge n.91/2020 e successive modifiche e del Capo II del Regolamento 11 maggio 2020 n.3 e successive modifiche.
5. Ai soggetti individuati all'articolo 2, comma 1 è garantito il reddito minimo nella seguente misura:
 - a) ai nuclei familiari monogenitoriali l'importo di euro 700,00 mensili, maggiorato di euro 150,00 per ogni figlio;
 - b) alle donne sole in stato di gravidanza, previa relazione dell'assistente sociale, viene erogata la quota mensile di euro 750,00, dal momento in cui viene certificata la gravidanza;
 - c) in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato, dell'importo del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato fino ad un importo massimo mensile di euro 400,00;
 - d) ai nuclei familiari monogenitoriali viene erogata la quota mensile di euro 100,00 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
6. I soggetti individuati all'articolo 2, comma 1 sono esenti da quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.95 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
7. L'importo dovuto viene accreditato sulla San Marino Card del richiedente e in parte liquidato tramite bonifico sul conto corrente indicato sul modulo di richiesta presentato, per i pagamenti non effettuabili con la San Marino Card, debitamente documentati al Comitato Gestore ed è volto:
 - a) all'acquisto di beni di prima necessità;
 - b) all'acquisto di prodotti, presidi e servizi distribuiti a pagamento dal Servizio Farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o comunque spese mediche di qualsiasi genere;
 - c) al pagamento delle spese obbligatorie relative alla casa (canoni di affitto, spese condominiali);
 - d) al pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti;
 - e) al pagamento degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo, formativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
 - f) al pagamento di oneri sorti in ragione di urgenti necessità legate al sostentamento del nucleo familiare.
8. Ad istanza dell'interessato il Comitato Gestore rilascia un documento che attesta l'ammontare del reddito minimo familiare di cui sta usufruendo e ha usufruito il richiedente nei sei mesi precedenti la richiesta di attestazione.
9. L'assistente sociale di cui al comma 2 è tenuto ad informare tempestivamente gli altri membri del Comitato Gestore in relazione ad eventuali cambiamenti della condizione socio-economica del

richiedente, di cui sia venuto a conoscenza, che potrebbero incidere sull'ammontare del reddito minimo garantito o sull'opportunità del suo mantenimento.

10. Per ogni aspetto riguardante la disciplina del reddito minimo familiare, fino all'adozione del nuovo strumento, si applica l'articolo 1 del Decreto-Legge n.91/2020 e successive modifiche e il Capo II del Regolamento n.3/2020 e successive modifiche.

Art. 7

(Inserimento lavorativo e supporto per la prosecuzione degli studi)

1. Il contratto terapeutico riabilitativo di cui all'accordo del 13 giugno del 1984, al successivo accordo di aggiornamento del 5 luglio 1989, e al regolamento applicativo del contratto terapeutico dell'ISS del 5 giugno 2014, si applica anche ai soggetti che beneficiano delle forme di sostegno economico previste dalla presente legge, previa valutazione dell'educatore sociale che ha preso in carico l'interessato.

2. L'assistente sociale dà immediata comunicazione della sottoscrizione del contratto terapeutico riabilitativo al Comitato Gestore del Fondo Straordinario per ogni valutazione in merito all'eventuale riesame delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 5.

3. Allo scopo di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, la regolamentazione relativa all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini dell'iscrizione nelle pubbliche graduatorie sia per il settore di lavoro privato che pubblico sarà modificata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo l'assegnazione di un punteggio specifico aggiuntivo per gli stessi.

4. I soggetti in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 6, comma 8, iscritti ad un corso di studi presso l'Università degli Studi di San Marino, sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie per un periodo di tempo pari ad un anno decorrente dalla data di rilascio dell'attestazione. Se il corso di studi universitario non è svolto nella Repubblica di San Marino gli assistenti sociali hanno il compito di supportare lo svolgimento degli adempimenti relativi alla compilazione delle domande di esenzione presso gli uffici competenti dello Stato interessato. Ai fini dell'esenzione il richiedente deve avere beneficiato del reddito minimo garantito almeno una volta nei sei mesi precedenti la richiesta.

5. La richiesta di esenzione deve essere indirizzata all'Università degli Studi che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Il silenzio dell'Amministrazione, decorso il termine di legge, configura silenzio - assenso.

6. A seguito dei controlli effettuati, il Comitato Gestore del Fondo Straordinario informa tempestivamente l'Università degli Studi dell'accertata mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'esenzione ai fini della corresponsione delle tasse universitarie non versate.

Art. 8

(Assegnazione a titolo gratuito di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. Al fine di fornire un adeguato alloggio ai nuclei familiari monogenitoriali che necessitano di una immediata ed urgente sistemazione abitativa, il Congresso di Stato può provvedere alla temporanea assegnazione diretta di alloggi a titolo gratuito secondo quanto previsto nel presente articolo.

2. La domanda è presentata alla Contabilità di Stato Sezione Edilizia Sociale e Residenziale anche direttamente dall'U.O.C. Servizio Minori. Ai fini dell'ammissibilità della stessa il soggetto istante deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'accesso al reddito

minimo garantito, inoltre deve necessitare urgentemente di un alloggio. La situazione di particolare disagio sociale che comprova l'urgenza di un alloggio è attestata dall'U.O.C. Servizio Minori.

3. L'assegnazione temporanea dell'alloggio avviene con delibera del Congresso di Stato che, a seguito della deliberazione della Commissione preposta che deve riunirsi e deliberare entro quindici giorni, delega il Segretario di Stato con delega alla Cooperazione di intervenire nella sottoscrizione della convenzione di comodato con il soggetto beneficiario, compatibilmente alla disponibilità di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera e previo esame del grado di urgenza delle richieste di alloggio presentate ai sensi del Decreto-Legge 19 marzo 2018 n.30. Il predetto contratto non può avere durata superiore a dodici mesi, deve prevedere, tra l'altro, i nominativi delle persone autorizzate ad occupare l'alloggio, il divieto di cessione del contratto e di subentro di terzi nel godimento dell'immobile nonché l'impossibilità di subentro per gli eredi non conviventi in caso di morte dell'assegnatario.

Art. 9

(Patrocinio legale)

1. Fatto salvo l'accesso al gratuito patrocinio ove ne sussistono i presupposti, lo Stato tutela coloro che hanno diritto al sostegno economico previsto dall'articolo 6 assumendo a proprio carico ogni costo inerente l'assistenza giudiziaria in relazione ai procedimenti relativi al mantenimento dei figli e al riconoscimento della paternità o maternità, facendoli assistere da un legale di loro gradimento rientrante tra i nominativi della convenzione disciplinata al comma 2.

2. Il Congresso di Stato, per il tramite della Segreteria di Stato competente per delega e per i fini di cui al comma 1, stipula una convenzione collettiva con l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino a favore degli Avvocati interessati ad aderirvi. La convenzione collettiva prevede in ogni caso che gli onorari professionali complessivi per l'attività svolta e richiedibili dai singoli Avvocati che decidano di aderirvi non possano superare gli importi minimi previsti dal tariffario legale, vigente tempo per tempo, per l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

3. L'assistenza legale garantita di cui al comma 2 non pregiudica la facoltà dell'interessato di ricorrere alle prestazioni professionali di un legale di propria fiducia, in luogo di quelle prestate dai professionisti di cui alla convenzione stipulata ai sensi del comma 2; in tal caso i costi sono a esclusivo carico dell'interessato stesso.

4. Per l'assistenza giudiziaria dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono beneficiare della convenzione collettiva disciplinata dal presente articolo si utilizza il Fondo Straordinario di Solidarietà.

Art. 10

(Diritto all'anonimato e alla privacy)

1. La donna che per qualsiasi ragione scelga di partorire nell'anonimato, non riconosca il figlio nato e lo affidi al personale ospedaliero immediatamente dopo il parto, non ricade nei casi previsti dall'articolo 161 del Codice Penale.

2. Per il bambino nato, che non sia stato riconosciuto da nessuno dei due genitori, è dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 67 della Legge 26 aprile 1986 n.49 e successive modifiche.

3. Chiunque per ragioni professionali o d'ufficio sia a conoscenza e sveli informazioni o divulghi notizie idonee a rivelare l'identità di chi ha fatto la scelta di non riconoscere la figlia o il figlio è punito ai sensi dell'articolo 192 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini